

Toscana

L.R. 1-12-1998 n. 89

Norme in materia di inquinamento acustico.

Pubblicata nel B.U. Toscana 10 dicembre 1998, n. 42

## **L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 <sup>(1)</sup>.**

### **Norme in materia di inquinamento acustico <sup>(2)</sup>.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Toscana 10 dicembre 1998, n. 42

[\(2\)](#) Con [Delib.G.R. 8 maggio 2006, n. 319](#) è stata approvata la circolare interpretativa in materia di requisiti per essere ammesso allo svolgimento di attività di tecnico competente in acustica, ai sensi e per gli effetti della presente legge.

#### **Art. 1**

##### *Finalità della legge <sup>(3)</sup>.*

1. La presente legge, attua:

a) [l'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#) (Legge-quadro sull'inquinamento acustico);

b) il [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#));

c) il [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194](#) (Attuazione della [Direttiva 2002/49/CE](#) relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

2. La presente legge detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, ne disciplina l'esercizio per contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti e per la conservazione delle zone silenziose di cui all'[articolo 2 del D.Lgs. 194/2005](#).

3. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella [L. 447/1995](#), e relativi decreti attuativi, nonché nel [D.Lgs. 194/2005](#).

4. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo

operativo della programmazione territoriale, ai sensi della [legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1](#) (Norme per il governo del territorio) e provvede altresì a promuovere iniziative di educazione e informazione ambientale.

5. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura l'informazione al pubblico delle azioni regionali relative alla tutela dall'inquinamento acustico, anche in attuazione di quanto previsto dal [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195](#) (Attuazione della [direttiva 2003/4/CE](#) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e dall'[articolo 8 del D.Lgs. 194/2005](#).

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella [L. 447/1995](#), e relativi decreti attuativi, nonché nel [D.Lgs. 194/2005](#).

---

(3) Il presente articolo, già modificato dall'[art. 1, L.R. 29 novembre 2004, n. 67](#) e dall'[art. 84, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 1, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Finalità della legge. 1. La presente legge, in attuazione dell'[art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#) (Legge-quadro sull'inquinamento acustico) e del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)) detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti.

2. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella [L. 447/1995](#) e nel [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194](#) (Attuazione della [direttiva 2002/49/CE](#) relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), nonché nei rispettivi decreti attuativi.

3. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale in materia di governo del territorio.».

---

### **Art. 1-bis**

#### *Programmazione in materia di inquinamento acustico* <sup>(4)</sup>.

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, della [legge regionale 19 marzo 2007, n. 14](#) (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) individua le finalità ed i macro-obiettivi della politica regionale di tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili <sup>(5)</sup>.

2. Con le deliberazioni di attuazione annuali del PAER, di cui all'[articolo 10-bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49](#) (Norme in materia di

programmazione regionale), la Giunta regionale individua gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziare, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario <sup>(6)</sup>.

---

(4) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 5 agosto 2011, n. 39*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(5) Comma così modificato dall'*art. 111, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 111, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

---

## **Art. 2**

### *Funzioni riservate alla Regione <sup>(7)</sup>.*

1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce:

a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall'articolo 4, e del relativo quadro conoscitivo;

b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, nonché delle zone silenziose di cui all'*articolo 2 del D.Lgs. 194/2005*;

c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quel le in deroga ai valori limite dettati dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997* (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall'articolo 4, valori inferiori a quelli determinati dal *D.P.C.M. 14 novembre 1997*, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 447/1995*;

e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 8;

f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;

g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale;

h) fermo restando l'obbligo di cui all'[articolo 8, comma 4, della L. 447/1995](#), le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all'esercizio di attività produttive, alla realizzazione e all'esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) stabilisce contenuti e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione dei tecnici competenti di cui all'articolo 16, fermi restando i requisiti professionali stabiliti dall'[articolo 2 della L. 447/1995](#);

b) individua le attività di competenza delle aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto di quanto previsto dalla [legge regionale 22 giugno 2009, n. 30](#) (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");

c) approva apposite linee guida contenenti i criteri tecnici per l'elaborazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune di cui all'articolo 9-bis <sup>(8)</sup>.

3. Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, i piani pluriennali di contenimento e abbattimento del rumore di cui all'[articolo 10, comma 5, della L. 447/1995](#) relativi alle infrastrutture di interesse regionale, nonché, ai fini dell'[articolo 3, comma 3, del D.M. 29 novembre 2000](#) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore), quelli relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o sovra regionale. Nell'individuazione delle priorità degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all'articolo 4.

4. In attuazione degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 7, del [D.Lgs. 194/2005](#), la Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAT, verifica che le mappature acustiche, le mappe strategiche ed i piani di azione siano stati elaborati in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto.

5. La Giunta regionale provvede, per quanto di competenza della Regione, a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'[articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 194/2005](#) nel rispetto dei termini ivi previsti.

---

(7) Il presente articolo, già modificato dall'[art. 2, L.R. 29 novembre 2004, n. 67](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 3, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#) (vedi anche, per le norme transitorie, l'[art. 24, comma 1, della stessa legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Funzioni riservate alla Regione. 1. Il

Consiglio regionale definisce i criteri e gli indirizzi della pianificazione comunale e provinciale ai sensi della presente legge.

2. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale [vedi, al riguardo, la [Delib.C.R. 22 febbraio 2000, n. 77](#)], entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani di classificazione acustica disciplinati dall'art. 4, e del relativo quadro conoscitivo;

b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lett. a) del presente comma, delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;

c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal [D.P.C.M. 14 novembre 1997](#) (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i Comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall'art. 4, valori inferiori a quelli determinati dal [D.P.C.M. 14 novembre 1997](#), ai sensi della lett. a) del [comma 1, art. 3 della legge n. 447 del 1995](#);

e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 8;

f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;

g) specifiche istruzioni tecniche, ai sensi della legge regionale in materia di governo del territorio, per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale .

3. Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, regionali e provinciali; nell'individuazione delle priorità degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all'articolo 4.».

(8) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 11 dicembre 2012, n. 1092](#).

---

### **Art. 3**

#### *Compiti delle Province.*

1. Le Province, ai sensi della [L.R. n. 1/2005](#) in conformità con gli indirizzi ed i criteri regionali di cui all'art. 2, adeguano il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.), indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nell'ambito del territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico <sup>(9)</sup>.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza e di controllo che ad esse competono ai sensi della presente legge, le Province, avvalendosi dell'A.R.P.A.T., provvedono:

a) alla promozione di campagne di misurazione del rumore, mediante l'analisi dei dati appositamente acquisiti, al fine di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio <sup>(10)</sup>;

b) al monitoraggio complessivo dell'inquinamento acustico nel territorio provinciale.

2-bis. Le province provvedono altresì:

a) alla predisposizione ed attuazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'[articolo 10, comma 5, della L. 447/1995](#), per le infrastrutture stradali provinciali;

b) all'elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di azione relativi agli assi stradali provinciali principali di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera d\), del D.Lgs. 194/2005](#) e all'attuazione degli interventi ivi previsti <sup>(11)</sup>.

---

(9) Comma così modificato dapprima dall'[art. 3, L.R. 29 novembre 2004, n. 67](#) e poi dall'[art. 4, comma 1, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

(10) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 2, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

(11) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 3, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

---

### **Art. 3-bis**

#### *Catasto regionale dell'inquinamento acustico* <sup>(12)</sup>.

1. È istituito presso la Giunta regionale il catasto regionale dell'inquinamento acustico che contiene:

a) la mappa delle sorgenti di inquinamento acustico;

b) la mappatura acustica del territorio in formato elettronico, elaborata, ai sensi del [D.Lgs. 194/2005](#), per gli agglomerati e per le infrastrutture stradali di competenza delle province e della Regione. Tale mappatura comprende copia informatica dei piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 4, e dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 8;

c) la rappresentazione, in formato digitale, del stato acustico contenuta nella relazione biennale di cui all'articolo 9-bis;

d) le misure dei livelli sonori relativi ai controlli effettuati dall'ARPAT.

2. Il catasto regionale è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla [legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54](#) (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. I criteri e le modalità per la realizzazione e gestione del catasto regionale sono stabiliti con delibera della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla [L.R. n. 54/2009](#).

4. I dati inseriti nel catasto sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province, e accessibili al pubblico in attuazione di quanto previsto dal [D.Lgs. 195/2005](#).

---

(12) Articolo aggiunto dall'[art. 5, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

---

#### **Art. 4**

##### *Piano comunale di classificazione acustica.*

1. I comuni, entro il termine perentorio del 1° marzo 2005, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), approvano, con la procedura prevista dall'articolo 5, il piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'[articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997](#) (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore <sup>(13)</sup>.

2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1, vengono assegnati, in applicazione degli [artt. 6 e 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997](#), i relativi valori di qualità e di attenzione, salva la facoltà, per i Comuni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, di individuare valori inferiori, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) <sup>(14)</sup>.

3. Il piano comunale di classificazione acustica deve contenere altresì l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da individuarsi nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) <sup>(15)</sup>.

4. Ai fini dell'elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i comuni definiscono, in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo



in tal modo assunto concorre altresì alla formazione di quello del piano strutturale e del regolamento urbanistico <sup>(16)</sup>.

---

(13) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 1, L.R. 29 novembre 2004, n. 67](#), poi così modificato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#). Il testo originario era così formulato: «1. I Comuni, entro 12 mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di cui all'art. 2, nel rispetto dei criteri previsti allo stesso articolo comma 2, lettere a) e b), approvano, con la procedura prevista dall'art. 5, il Piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'[art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997](#), in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore».

(14) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 2, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

(15) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 3, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

(16) Il presente comma, già modificato dall'[art. 4, comma 2, L.R. 29 novembre 2004, n. 67](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 6, comma 4, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#). Il testo precedente era così formulato: «4. Ai fini della elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i Comuni definiscono, in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre altresì alla formazione di quello previsto dalla legge regionale in materia di governo del territorio, e successive modifiche ed integrazioni.» .

---

## **Art. 5**

### *Procedura del piano comunale di classificazione acustica <sup>(17)</sup>.*

1. Il comune, ai fini di cui all'articolo 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed alla provincia ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5, lettera a) <sup>(18)</sup>.

2. Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla [L.R. n. 1/2005](#) <sup>(19)</sup>.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal deposito di cui al comma 1, la Giunta regionale e la provincia e chiunque altro possono presentare osservazioni <sup>(20)</sup>.

4. Entro settantacinque giorni dal deposito di cui al comma 1, il comune provvede all'approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e



l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate <sup>(21)</sup>.

4-bis. Il piano di classificazione acustica è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla [L.R. n. 54/2009](#) e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale <sup>(22)</sup>.

5. Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:

a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale ed alla provincia territorialmente competente attraverso l'interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni <sup>(23)</sup>;

b) acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a);

c) è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.

6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all'articolo 4, comma 3 contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede alla necessaria variante.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.

8. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991](#) (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale ed alla provincia. I comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri e indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 2, sono tenuti all'adeguamento entro il termine perentorio del 1° marzo 2005.

9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla [L.R. n. 30/2009](#). I comuni acquisiscono altresì il parere delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio nonché dell'ARPAT, qualora non si siano avvalsi del supporto tecnico della medesima agenzia <sup>(24)</sup>.

---

(17) Articolo così sostituito dall'[art. 5, L.R. 29 novembre 2004, n. 67](#) poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Procedura per l'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica. 1. Il Consiglio comunale, ai fini di cui all'art. 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed a quella provinciale, ai fini dell'espressione dei rispettivi

pareri di conformità. Contestualmente all'adozione del progetto di piano il Consiglio comunale individua un garante dell'informazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dall'[art. 18, commi 2 e 4 della L.R. n. 5 del 1995](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui al comma 1, chiunque può presentare osservazioni.

3. Qualora siano pervenute osservazioni ai sensi del comma 2, il Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla scadenza del deposito, provvede alla conferma del progetto di piano adottato, ovvero ad apportarvi le modifiche conseguenti alle osservazioni ricevute, nel quale ultimo caso, contestualmente, trasmette il nuovo progetto di piano alla Giunta regionale ed a quella provinciale, che, nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento di esso, inviano il rispettivo parere di conformità.

4. Una volta acquisiti i pareri di conformità regionale e provinciale, ovvero decorso comunque il termine di cui al comma 3, il progetto è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. La deliberazione comunale che approva il piano richiama i pareri regionale e provinciale, se pervenuti, conformandosi alle eventuali prescrizioni ivi contenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.

5. Il piano di classificazione acustica è immediatamente depositato nella sede del Comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale. Entro 30 giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del piano, che acquista efficacia dalla pubblicazione dell'avviso.

6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all'art. 4, comma 3, contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti, la necessaria variante è adottata e pubblicata contestualmente alla approvazione e pubblicazione del piano di classificazione acustica.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.

8. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal [D.P.C.M. 1° marzo 1991](#) (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale ed alla Provincia. I Comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri ed indirizzi definiti ai sensi dell'art. 2, sono tenuti all'adeguamento entro 24 mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di cui all'art. 2.

9. Ai fini della redazione dei Piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle strutture Provinciali dell'A.R.P.A.T., ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b2), della [L.R. 18 aprile 1995, n. 66](#) (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana). I comuni acquisiscono altresì il parere

delle Aziende U.S.L., competenti per territorio.».

(18) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#) (vedi anche, per le norme transitorie, l'[art. 24, comma 5, della stessa legge](#)).

(19) Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 2, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#). Il testo originario era così formulato: «2. Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante dell'informazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla legge regionale in materia di governo del territorio.».

(20) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 3, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

(21) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 4, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

(22) Comma aggiunto dall'[art. 7, comma 5, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

(23) Lettera così sostituita dall'[art. 7, comma 6, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#). Il testo originario era così formulato: «a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale ed alla provincia;».

(24) Il presente comma, corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 12 gennaio 2005, n. 3, parte prima, è stato poi così sostituito dall'[art. 7, comma 7, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#). Il testo precedente era così formulato: «9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b2), della [legge regionale 18 aprile 1995, n. 66](#) (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana). I comuni acquisiscono altresì il parere delle Aziende USL, competenti per territorio.».

---

## **Art. 6**

### *Divieto di contatto di aree.*

1. È vietato prevedere, nel piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli artt. 4 e 5, il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità di cui all'[art. 8, comma 2](#) si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.

2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 1, insorgano conflitti tra Comuni confinanti, la Provincia territorialmente competente provvede con propria deliberazione, sentiti i Comuni interessati. Ove il conflitto riguardi Comuni appartenenti a Province diverse, si provvede d'intesa tra le Province interessate. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, provvede la Regione con propria deliberazione.

3. Ove non risulti possibile, in zone già urbanizzate, rispettare il divieto di cui al comma 1, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il Comune adotta un piano

di risanamento acustico ai sensi dell'art. 8, comma 1.

---

### **Art. 7**

*Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali* <sup>(25)</sup>.

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5, comma 5, lettera b) <sup>(26)</sup>.

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della *L.R. n. 1/2005* sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso <sup>(27)</sup>.

2-bis. In attuazione di quanto previsto all'*articolo 6, comma 2, della L. 447/1995*, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997* (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) <sup>(28)</sup>.

---

(25) Rubrica così sostituita dall'*art. 8, comma 1, L.R. 5 agosto 2011, n. 39*. Il testo originario era così formulato: «Adeguamento degli strumenti urbanistici.».

(26) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 29 novembre 2004, n. 67*.

(27) Comma così modificato dapprima dall'*art. 6, comma 2, L.R. 29 novembre 2004, n. 67* e poi dall'*art. 8, comma 2, L.R. 5 agosto 2011, n. 39*.

(28) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 3, L.R. 5 agosto 2011, n. 39*.

---

### **Art. 8**

*Piano comunale di risanamento acustico.*

1. I Comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento acustico:

a) qualora non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all'art. 6, comma 3;

b) qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all'*art. 2, comma 1, lett. g) della legge n. 447 del 1995*, come determinati ai sensi dell'*art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997*.

2. Se, alla data di entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate al comma 1, il comune provvede, entro dodici mesi, all'approvazione del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con:

a) il piano urbano del traffico di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285](#) (Nuovo codice della strada), nonché con i piani previsti dalla normativa vigente in materia ambientale già adottati;

b) la programmazione dei servizi pubblici di trasporto e del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani nonché di pulizia delle strade <sup>(29)</sup>.

2-bis. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lettera b), si verifichi successivamente all'approvazione del piano comunale di classificazione acustica, il comune provvede, ai sensi del comma 2, entro dodici mesi dall'accertamento dell'avvenuto superamento <sup>(30)</sup>.

3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all'[articolo 7, comma 1, della L. 447/1995](#), e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri e agli indirizzi di cui all'articolo 2 della presente legge e avere come ambito territoriale di riferimento l'intero territorio comunale <sup>(31)</sup>.

4. [Contestualmente all'approvazione, il Comune trasmette il piano di risanamento alla Provincia competente ed alla Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'art. 11. Copia del piano viene trasmessa anche all'A.R.P.A.T. e alle Aziende U.S.L. di riferimento] <sup>(32)</sup>.

---

<sup>(29)</sup> Il presente comma, già modificato dall'[art. 7, L.R. 29 novembre 2004, n. 67](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 9, comma 1, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#). Il testo precedente era così formulato: «2. Se, alla data di entrata in vigore del piano di classificazione acustica disciplinato dagli artt. 4 e 5, sussistano le condizioni elencate dal comma 1, il comune provvede, entro 12 mesi, all'approvazione del piano di risanamento. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lett. b), si verifichi successivamente, provvede entro 12 mesi dalla conoscenza del superamento dei limiti da parte degli organi comunali competenti.».

<sup>(30)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 9, comma 2, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

<sup>(31)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 85, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75](#). Il testo originario era così formulato: «3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all'[art. 7, comma 1, legge n. 447 del 1995](#), e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 2 della presente legge.».

<sup>(32)</sup> Comma abrogato dall'[art. 9, comma 3, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

---

### **Art. 8-bis**

#### *Procedura del piano comunale di risanamento acustico* <sup>(33)</sup>.

1. Il piano comunale di risanamento acustico è approvato con le procedure di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, previa acquisizione del parere dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente nonché dell'ARPAT, qualora il comune non si sia avvalso del supporto tecnico della medesima agenzia secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 9.
2. Il piano comunale di risanamento acustico è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla *L.R. n. 54/2009* e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale, ed è trasmesso alla Regione ed alla provincia territorialmente competente attraverso l'interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni.

---

(33) Articolo aggiunto dall'*art. 10, L.R. 5 agosto 2011, n. 39* (vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 24, comma 5, della stessa legge*).

---

### **Art. 9**

#### *Piano comunale di miglioramento acustico.*

1. I comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 8, ed al fine di tutelare le zone silenziose di cui all'*articolo 2 del D.Lgs. 194/2005*, possono approvare, con le procedure di cui all'articolo 8-bis, appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera h), della L. 447/1995* <sup>(34)</sup>.
2. Il Comune trasmette il piano di miglioramento acustico approvato alla Provincia competente ed alla Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'*art. 11*.

---

(34) Comma così sostituito dall'*art. 11, L.R. 5 agosto 2011, n. 39*. Il testo originario era così formulato: «1. I Comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'*art. 8*, possono predisporre appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità determinati, ai sensi dell'*art. 2, comma 1, lett. h) della legge n. 447 del 1995*, dall'*art. 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997*.».

---

### **Art. 9-bis**

*Relazione biennale sullo stato acustico del comune* <sup>(35)</sup> <sup>(36)</sup>.

1. In attuazione di quanto previsto all'*articolo 7, comma 5, della L. 447/1995*, i comuni con più di cinquantamila abitanti sono tenuti ad approvare la relazione biennale sullo stato acustico del comune ed a trasmetterla alla Regione e alla provincia, per le iniziative di competenza.
2. La relazione contiene una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, in particolare, dai servizi di trasporto e relative infrastrutture, dal traffico veicolare, nonché dagli impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, commerciali, sportive e ricreative.
3. La Giunta regionale predispone una relazione di sintesi e la trasmette alla commissione consiliare competente per materia.

---

(35) Articolo aggiunto dall'*art. 12, L.R. 5 agosto 2011, n. 39*.

(36) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 11 dicembre 2012, n. 1092*.

---

### **Art. 10**

*Poteri sostitutivi* <sup>(37)</sup>.

1. Qualora i comuni non provvedano all'approvazione del piano comunale di classificazione acustica di cui agli articoli 4 e 5, la Regione, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, esercita i poteri sostitutivi di cui all'*articolo 6 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88* (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*).
2. La provincia esercita i poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano comunale di risanamento di cui agli articoli 8 e 8-bis.
3. Previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, i poteri sostitutivi di cui al comma 2, sono esercitati dagli organi di governo della provincia, o sulla base di una decisione di questi.
4. Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico del comune inadempiente.

---

(37) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 8, L.R. 29 novembre 2004, n. 67*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 13, L.R. 5 agosto 2011, n.*



39. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Poteri sostitutivi. 1. Qualora i comuni non provvedano all'approvazione del piano di classificazione acustica ai sensi degli articoli 4 e 5, la provincia provvede in via sostitutiva.
2. L'esercizio dei poteri sostitutivi è preceduto, relativamente a ciascuno degli adempimenti di cui al comma 3, da diffide ad adempiere entro sessanta giorni.
3. La provincia esercita i poteri sostitutivi in relazione ai seguenti adempimenti singolarmente considerati:
- a) adozione del progetto di piano di classificazione acustica;
  - b) approvazione del piano di classificazione acustica;
  - c) adozione del progetto di adeguamento del piano comunale di classificazione acustica già approvato dal comune secondo quanto previsto dal [D.P.C.M. 1° marzo 1991](#) ai criteri ed indirizzi definiti nella deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 2;
  - d) approvazione del piano di cui alla lettera c).
4. La provincia esercita altresì i poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano di risanamento disciplinato all'articolo 8, nel rispetto del termine di diffida di cui al comma 2.
5. Ogni onere inerente l'esercizio dei poteri sostitutivi è a carico del comune inadempiente.».

---

## **Art. 11**

### *Contributi regionali* <sup>(38)</sup>.

1. Anche in attuazione di quanto previsto all'[articolo 4, comma 2, della L. 447/1995](#), la Giunta regionale approva una ripartizione triennale delle risorse individuate nel PAER, di cui alla [L.R. n. 14/2007](#), per la concessione di contributi destinati <sup>(39)</sup>:
- a) ai comuni per l'attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 8;
  - b) alle province per l'attuazione degli interventi previsti nei piani di azione di cui all'articolo 3, comma 2-bis, lettera b).
2. La Giunta regionale può altresì disporre, sulla base degli indirizzi contenuti nel PAER, la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell'inquinamento acustico; nell'assegnazione dei contributi è data priorità <sup>(40)</sup>:
- a) ai comuni che abbiano approvato il piano comunale di risanamento acustico entro i termini di cui all'articolo 8;

b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell'articolo 9, il piano comunale di miglioramento acustico;

c) ai comuni facenti parte degli agglomerati di cui all'articolo 17-bis;

d) alle province per le attività di monitoraggio finalizzate all'elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera d\), del D.Lgs. 194/2005](#).

3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano comunale di classificazione acustica, nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all'intero territorio comunale.

---

(38) Il presente articolo, già sostituito dall'[art. 9, L.R. 29 novembre 2004, n. 67](#), poi modificato dall'[art. 86, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75](#), è stato nuovamente così sostituito dall'[art. 14, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#) e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 11. Contributi regionali. 1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sulla base dei piani comunali di risanamento acustico e dei piani di azione di cui all'[articolo 4 del D.Lgs. 194/2005](#) relativi agli assi stradali principali di competenza delle province, approva un programma triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

2. La Giunta regionale può disporre la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell'inquinamento acustico; nell'assegnazione dei contributi è data priorità:

a) ai comuni che abbiano approvato il piano di risanamento acustico entro i termini di cui all'articolo 8;

b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell'articolo 9, il piano di miglioramento acustico.

3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano di classificazione acustica nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all'intero territorio comunale.».

(39) Alinea così modificato dall'[art. 112, L.R. 18 giugno 2012, n. 29](#).

(40) Alinea così modificato dall'[art. 112, L.R. 18 giugno 2012, n. 29](#).

---

## **Art. 12**

*Disposizioni in materia di impatto acustico.*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6-ter, i Comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'*art. 8, comma 2, della legge n. 447 del 1995*, ed a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge <sup>(41)</sup>.

2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui al comma 1 sono definiti, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale <sup>(42) (43)</sup>.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono definiti altresì i criteri tecnici per la redazione della relazione previsionale di clima acustico. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'*art. 8, comma 3, legge n. 447 del 1995*, sono tenuti a produrre tale relazione, tenendo conto delle prevalenti condizioni di effettiva fruizione delle stesse aree ovvero dando atto della compatibilità dei nuovi insediamenti con le preesistenti destinazioni d'uso come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore <sup>(44)</sup>.

3-bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 3-bis, della *L. 447/1995*, nei comuni che hanno provveduto, nel rispetto delle istruzioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della presente legge, al coordinamento degli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale con i piani di classificazione acustica, la relazione previsionale di clima acustico di cui al comma 3 è sostituita, per gli edifici adibiti a civile abitazione e ai fini del rilascio del permesso a costruire, nonché dell'esercizio dell'attività edilizia di cui all'articolo 79 e di cui all'*articolo 80, comma 5, della L.R. 1/2005*, da una certificazione con i contenuti di cui al comma 3-ter, rilasciata da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 16 <sup>(45)</sup>.

3-ter. La deliberazione di cui ai commi 2 e 3, individua altresì le indicazioni che la certificazione di cui al comma 3-bis deve contenere al fine di attestare il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zona acustica di riferimento individuata nel piano comunale di classificazione acustica <sup>(46)</sup>.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 6-ter, oltre ai titolari dei progetti relativi alle opere di cui al comma 1, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'*art. 8, comma 4, legge n. 447 del 1995* i soggetti richiedenti il rilascio <sup>(47)</sup>:

a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);

c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 4, sia prevista segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa <sup>(48)</sup>.

6. Oltre alla documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal [D.P.C.M. 14 novembre 1997](#), deve essere presentata la documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti predisposta da un tecnico competente in acustica <sup>(49)</sup>.

6-bis. Le disposizioni relative alla documentazione di impatto acustico, di cui al presente articolo, si applicano anche alle aree dove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla [legge 25 marzo 1985, n. 106](#) (Disciplina del volo da diporto o sportivo), nonché alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del [D.M. 31 ottobre 1997](#) del Ministro dell'Ambiente (Metodologia di misura del rumore aeroportuale). I comuni provvedono a dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza <sup>(50)</sup>.

6-ter. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui ai commi 1 e 4, le attività a bassa rumorosità di cui all'[allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227](#) (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#)), fatta eccezione per i casi individuati nell'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, per i quali permane l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico <sup>(51)</sup>.

6-quater. Secondo quanto previsto all'[articolo 4 del D.P.R. 227/2011](#), la documentazione di impatto acustico e la relazione previsionale di clima acustico possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'[articolo 8, comma 5, della L. 447/1995](#), in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal [D.P.C.M. 14 novembre 1997](#) <sup>(52)</sup>.

---

(41) Comma così modificato dall'[art. 24, comma 1, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

(42) Comma così modificato dall'[art. 24, comma 2, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

(43) Con [Delib.G.R. 13 luglio 1999, n. 788](#) sono stati definiti i criteri per la redazione della documentazione di cui al presente comma. Vedi, la [Delib.G.R. 28 marzo 2000, n. 398](#).

(44) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

(45) Comma aggiunto dall'[art. 113, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29](#).

(46) Comma aggiunto dall'[art. 113, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29](#), poi così modificato dall'[art. 24, comma 3, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

(47) Alinea così modificato dall'[art. 24, comma 4, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

(48) Comma così sostituito dall'[art. 24, comma 5, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#). Il testo originario era così formulato: «5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma 4, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto di iniziativa.».

(49) Comma così sostituito dall'[art. 24, comma 6, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#). Il testo originario era così formulato: «6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal [D.P.C.M. 14 novembre 1997](#), ai sensi dell'[art. 3, comma 1, lett. a\), legge n. 447 del 1995](#), deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.».

(50) Comma aggiunto dall'[art. 15, comma 2, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

(51) Comma aggiunto dall'[art. 24, comma 7, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

(52) Comma aggiunto dall'[art. 24, comma 8, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

---

### **Art. 13**

#### *Piani aziendali di risanamento acustico.*

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal [D.P.C.M. 14 novembre 1997](#) per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione.

2. Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall'A.R.P.A.T.

3. Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del *D.P.C.M. 1 marzo 1991*, non in contrasto con le norme della presente legge e conformi ai criteri regionali determinati ai sensi dell'art. 2, ma inadeguati rispetto ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine indicato dal Comune.

5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il termine di cui al comma 1, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal piano comunale di classificazione acustica.

---

#### **Art. 14** *Controlli* <sup>(53)</sup>.

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'*articolo 14, comma 2, della L. 447/1995*, avvalendosi, per le rispettive competenze, dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità stabilite dalla *L.R. n. 30/2009*, nonché delle Aziende unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

2. Nei casi previsti dall'articolo 12, commi 4 e 5, i controlli relativi devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

3. Fatte salve le competenze spettanti ai comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo, relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, sono esercitate dalle province, che a tal fine utilizzano le strutture dell'ARPAT, secondo quanto disposto dall'*articolo 14, comma 1, della L. 447/1995* e nel rispetto delle forme e modalità stabilite dalla *L.R. n. 30/2009*.

---

(53) Articolo così sostituito dall'art. 16, *L.R. 5 agosto 2011, n. 39*. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Controlli. 1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'art. 14, comma 2, *L. n. 447 del 1995*, avvalendosi per le rispettive competenze dell'A.R.P.A.T. e delle Aziende U.S.L.

2. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 5, i controlli relativi devono essere eseguiti entro i termini previsti ai sensi dell'art. 20 della *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi). Fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni, sono esercitate dalle Province, che a tal fine utilizzano le strutture dell'A.R.P.A.T., secondo quanto disposto dal comma 1 dell'[art. 14 della legge n. 447 del 1995](#).».

---

## **Art. 15**

### *Compiti dell'A.R.P.A.T.*

1. L'A.R.P.A.T., nell'ambito delle attività di rilevamento e controllo in materia di tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico, provvede:

a) a trasmettere tutti i dati alle Amministrazioni interessate ed alle Aziende U.S.L. competenti per territorio;

b) ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle attività svolte ed il quadro conoscitivo del clima acustico rilevato;

c) a segnalare tempestivamente, oltre che al Comune, anche alle Province ed alla Giunta regionale, la presenza di condizioni che determinano l'obbligo di predisposizione, ai sensi dell'[art. 8](#), del piano comunale di risanamento acustico;

d) a trasmettere alle Autorità competenti all'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'[art. 9 della legge n. 447 del 1995](#), le relative segnalazioni;

d-bis) al monitoraggio ed alla raccolta dei dati necessari all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati e della relazione biennale di cui all'articolo 9-bis <sup>(54)</sup>.

2. Le Aziende U.S.L., nell'ambito delle proprie competenze, possono richiedere all'A.R.P.A.T. specifiche attività di rilevamento e controllo, nel rispetto di quanto previsto all'[articolo 10 della L.R. n. 30/2009](#) <sup>(55)</sup>.

---

(54) Lettera aggiunta dall'[art. 17, comma 1, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

(55) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 2, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

---

## **Art. 15-bis**

### *Comitato regionale di coordinamento* <sup>(56)</sup>.

1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni di raccordo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di



controllo.

2. Il comitato regionale di coordinamento è composto da:

a) i dirigenti responsabili degli uffici regionali competenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico ed igiene pubblica, o loro delegati;

b) un rappresentante dei comuni ed uno delle province nominati dal Consiglio delle autonomie locali;

c) un rappresentante dell'ARPAT;

d) un rappresentante delle aziende unità sanitarie locali.

3. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dall'inquinamento acustico, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

4. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.

5. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato regionale di coordinamento sono stabilite con Delib.G.R.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della [legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5](#) (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

---

(56) Articolo aggiunto dall'[art. 18, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

---

## **Art. 16**

### *Tecnico competente.*

1. La figura professionale competente allo svolgimento delle attività tecnicamente rilevanti previste dalla presente legge, è esclusivamente quella delineata ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 ed 8, della [legge n. 447 del 1995](#).

2. L'esercizio dell'attività di tecnico acustico è subordinato alla presentazione alla Provincia competente, di apposita domanda, nelle forme e con le modalità a tal fine previste con specifico provvedimento.

3. La Provincia organizza, avvalendosi dell'A.R.P.A.T., iniziative di formazione ed aggiornamento in materia di acustica ambientale, da attuarsi in conformità con le norme statali e regionali vigenti.

4. Al fine di consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività ai soggetti in possesso dei titoli di studio previsti in base alle norme di cui al comma 1, per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente,

all'attività utile è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con altro tecnico competente già riconosciuto, oppure alle dipendenze delle apposite strutture pubbliche operanti nel settore.

---

### **Art. 16-bis**

*Elenco regionale dei tecnici competenti* <sup>(57)</sup>.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei tecnici competenti, al fine di rendere disponibili alle amministrazioni pubbliche e accessibili al pubblico i relativi nominativi.
  2. Per l'aggiornamento dell'elenco regionale, entro il 31 marzo di ogni anno le province trasmettono alla Regione i dati relativi alle domande accolte nell'anno precedente.
- 

<sup>(57)</sup> Articolo aggiunto dall'*art. 19, L.R. 5 agosto 2011, n. 39*.

---

### **Art. 17**

*Sanzioni amministrative.*

1. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall'*art. 6, comma 1, lett. h), della legge n. 447 del 1995*, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00; alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune in conformità con gli indirizzi regionali <sup>(58)</sup>.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 le imprese che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dall'*art. 13, comma 1*, il relativo piano di risanamento <sup>(59)</sup>.
3. Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dall'*art. 13, comma 5*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 <sup>(60)</sup>.
4. Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.
5. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto

delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), nonché quelle della [legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) <sup>(61)</sup>.

---

(58) Comma così modificato dall'[art. 20, comma 1, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

(59) Comma così modificato dall'[art. 20, comma 2, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

(60) Comma così modificato dall'[art. 20, comma 3, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

(61) Comma così sostituito dall'[art. 20, comma 4, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#). Il testo originario era così formulato: «6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), nonché quelle previste dalla [L.R. 12 novembre 1993, n. 85](#) (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) e dalla [L.R. 10 aprile 1997, n. 27](#) "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".».

---

### **Art. 17-bis**

*Disposizioni per l'attuazione del [D.Lgs. 194/2005](#) <sup>(62)</sup> <sup>(63)</sup>.*

1. Il Comune di Firenze è individuato come agglomerato con più di 250.000 abitanti per gli effetti del [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194](#) (Attuazione della [direttiva 2002/49/CE](#) relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati compresi fra 100.000 e 250.000 abitanti per gli effetti del [D.Lgs. n. 194/2005](#).

3. Il Comune di Firenze è l'autorità competente all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera a\)](#), del [D.Lgs. n. 194/2005](#), per l'agglomerato di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il comune ricompreso nell'agglomerato avente il maggior numero di abitanti è l'autorità competente all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all'[articolo 4, comma 3, lettera a\)](#), del [D.Lgs. n. 194/2005](#), per gli agglomerati individuati nella deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo.

4-bis. Le mappature acustiche, le mappe acustiche strategiche ed i piani di azione sono elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel [D.Lgs. 194/2005](#) e relativi allegati <sup>(64)</sup>.

---

(62) Rubrica così sostituita dall'[art. 21, comma 1, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#). Il testo originario era così formulato: «Prima attuazione del [D.Lgs. n. 194/2005](#).».

(63) Articolo aggiunto dall'[art. 38, L.R. 27 luglio 2007, n. 40](#), poi così modificato come indicato nella nota che precede e in quella che segue

(64) Comma aggiunto dall'[art. 21, comma 2, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#).

---

### **Art. 17-ter**

#### *Norma finanziaria <sup>(65)</sup>.*

1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11 sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAER di cui alla [L.R. n. 14/2007 <sup>\(66\)</sup>](#).

2. Gli oneri di cui all'articolo 3-bis, sono stimati in euro 100.000,00 per l'anno 2012 e euro 50.000,00 per l'anno 2013 e sono finanziati mediante gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 428 "Tutela dall'inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico e luminoso, controllo della qualità dell'aria - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2011 - 2013.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

---

(65) Articolo aggiunto dall'[art. 22, L.R. 5 agosto 2011, n. 39](#), poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(66) Comma così modificato dall'[art. 114, L.R. 18 giugno 2012, n. 29](#).

---

### **Art. 18**

#### *Prima attuazione del [D.Lgs. n. 194/2005](#).*

1. È abrogata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la [L.R. 5 agosto 1993, n. 48](#) (Procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al [D.P.C.M. 1° marzo 1991](#) per l'adeguamento dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno); è altresì abrogata la [L.R. 18 ottobre 1993, n. 75](#) (modifica della [L.R. 5 agosto 1993, n. 48](#) «procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al [D.P.C.M. 1 marzo 1991](#) per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno»).

---

---

**Art. 19**

*Integrazione all'art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.*

1. ... <sup>(67)</sup>.

---

(67) Aggiunge un alinea alla lettera f) del comma 2 dell'art. 40, L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.